

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO

SCHEMA DI
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO

REP. N.

L'anno, il giorno.....del mese di
....., a Mosciano Sant'Angelo presso la Residenza Comunale, sita in

T R A

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, P.IVA, con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in, nella persona del, per la carica domiciliato presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, d'ora in poi anche comodante,

E

L'Associazione....., C.F, con sede legale in () in Via n., rappresentata dal Presidente, Sig nato a il, residente a in Via n....., C.F....., per la carica domiciliato presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo, d'ora in poi comodatario;

PREMESSO:

- Che, nell'immobile di proprietà del Comune di Mosciano Sant'Angelo sito in loc. Convento, nel complesso conventuale dei SS Sette Fratelli, ci sono dei locali, non utilizzati per scopi istituzionali, che possono essere destinati agli Enti del Terzo Settore;
- che alcuni di questi possono essere assegnati in comodato d'uso gratuito a di
- che il Comune di Mosciano Sant'Angelo, con atto deliberativo della Giunta Comunale n..... del, esecutivo ai sensi di legge, ha disposto la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali;

Con il presente atto, a valere a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

La narrativa che precede, in uno con l'atto deliberativo di approvazione dello schema di contratto, forma parte integrante del presente atto.

ART.2

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del C.C., a come sopra rappresentata, che accetta, i locali posti ed annessi all'immobile riportato in catasto al foglio particella n., individuati come da allegata planimetria, siti in n....., di mq..... da adibire a sede de in parola.

ART.3

I locali si intendono dati in comodato d'uso gratuito nello stato in cui si trovano, che è perfettamente noto al Comodatario, e dovranno essere utilizzati esclusivamente come sede de e per le attività e finalità proprie della stessa;

ART.4

Il contratto di comodato d'uso gratuito si intende stipulato sino al 31/12/2024, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse per una sola volta, previa esigenza delle parti interessate, adottando apposito atto dispositivo in materia. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile del quale riconosce l'idoneità all'uso determinato.

ART.5

Al presente contratto può essere data disdetta dalla, a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC, all'indirizzo istituzionale dell'Ente, almeno un mese prima.

Il presente contratto cesserà, comunque, senza preavviso, qualora il comodatario non utilizzi i locali per il raggiungimento dei fini statuari propri indicati nella premessa. E', infatti, fatto divieto assoluto di servirsi dell'immobile per usi diversi da quelli previsti dal presente contratto. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, potrà, inoltre, rescindere il presente contratto, in ogni momento, per qualsiasi propria necessità, con preavviso 1 (uno) mese da trasmettersi tramite raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata.

ART.6

L' si impegna a restituire, alla scadenza di cui agli artt. 4 e 5 e 16 l'immobile assunto in comodato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Eventuali migliorie ai locali potranno essere effettuate solo su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto e disposto dall'art. 26 delle NTA del PRG. Alla fine della concessione, i locali dovranno essere riconsegnati sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto, con tutte le migliorie apportate dal comodatario, senza che nulla sia dovuto alla stessa a titolo di indennizzo o risarcimento, in deroga all'art. 1808 del C.C. e salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti

ART.7

L'Associazione si impegna e si obbliga a provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, intendendosi come tali le piccole riparazioni, la sostituzione dei corpi illuminanti, l'imbiancatura dei locali, le piccole riparazioni degli arredi e delle attrezzature, con spese a carico della medesima, ai sensi dell'art. 1809 del C.C.

ART.8

Le spese relative alle pulizie saranno a carico della Comodatario.

ART.9

Saranno a carico del Comodatario le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, acqua, e ogni altra utenza; saranno altresì a carico del Comodatario tutte le operazioni di pulizia, di sfalcio erba e di manutenzione ordinaria degli spazi esterni all'immobile.

ART. 10

Il Comodatario si impegna a rendere fruibili, a semplice richiesta del Comune e comunque entro 24 ore dalla richiesta stessa, tutti gli spazi individuati come "disimpegno" sulla planimetria allegata al presente atto.

ART. 11

Il Comodatario dovrà assicurare la perfetta osservanza di tutte le norme relative alla tutela ambientale e del patrimonio storico-architettonico messo a disposizione, nonché assicurare un adeguato controllo delle attività svolte nell'immobile.

ART.12

La consegna dei locali avverrà al momento della stipula del presente contratto. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati

ART. 13

E' diritto del Comodante ispezionare o fare ispezionare l'immobile.

ART.14

L'Associazione si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o dai frequentatori nell'uso dei beni dati in comodato. Il Comodatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di danno o infortuni arrecati a persone o a cose in dipendenza dell'attività oggetto del presente contratto. A tal fine l'Associazione è tenuta a stipulare, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi; copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune. Il Comodatario è costituito custode delle stanze date in comodato, ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. Si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi

ART.15

In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune, corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione, e subentrando così nelle ragioni dell'Amministrazione contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune.

In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme regolamentari sulla revoca o sospensione della concessione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.

ART. 16

L'inosservanza delle condizioni previste nel presente contratto, comporta la facoltà di revoca immediata della stessa con l'obbligo per la Comodatario di restituire i locali dati in comodato. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il foro di Teramo.

ART.17

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alla disposizioni di legge vigente in materia ed in particolare al Codice Civile.

ART. 18

NORMA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, le parti convengono che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla acquisizione della corretta iscrizione al RUNTS del Comodatario entro tre mesi dalla sottoscrizione; in mancanza, il negozio si intenderà privo di effetti "ab origine", con l'obbligo per la Comodatario di restituire immediatamente i locali e con l'applicazione – in particolare - di quanto già previsto nei precedenti artt. 6, 14, 15 e 16, applicabili per analogia.

ART.19

Il presente contratto, composto da n. 19 articoli, sarà registrato soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PER COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

PER ASSOCIAZIONE.....